

**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA****QUARTA SEZIONE CIVILE**

composta dai magistrati

dott. Michele Cataldi	presidente
dott.ssa Giovanna Schipani	consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella	consigliere

sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 10.9.2026;

letti gli atti della causa civile in grado di appello R.G. n. 1250/2026 e le note scritte depositate dalle parti in data 8.9.2026;

CONSIDERATO

che parte appellante ha chiesto, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado n. 1587/2026, R.G. n. 67182/2020, pubblicata il 2.2.2026, con cui il Tribunale di Roma ha così provveduto:

«... dichiara la risoluzione per inadempimento di [redacted] s.r.l. dei contratti di comodato, di fornitura e di affitto di ramo d'azienda conclusi fra le parti;

condanna [redacted] S.r.l.:

alla restituzione immediata in favore di parte attrice dell'impianto di distribuzione carburante e del ramo di azienda affittato, liberi da persone e cose come identificati in atti;

al pagamento in favore di parte attrice dell'importo complessivo di € 57.302,04 relativo a fatture e note di debito inevase;

al pagamento in favore di parte attrice di una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'impianto di distribuzione carburante e al pagamento di una penale di € 1.196,12 per ogni giorno di ritardo nella restituzione del ramo di azienda;

rigetta ogni altra domanda di parte attrice;

rigetta integralmente le domande proposte in via riconvenzionale da parte convenuta;

condanna la convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 18.000,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.»;

che trova applicazione il disposto di cui all'art. 283 come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023 (art. 35 D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a, L. n. 197/2022);

che l'art. 283 c.p.c., nel testo novellato dispone che «Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti»;

che, all'esame sommario riservato al giudice del gravame in sede di giudizio sulla sospensiva, non ricorrono i presupposti (alternativi) per disporre la sospensione;

che, quanto al primo presupposto (*fumus boni iuris*), l'impugnazione non appare manifestamente fondata, non essendo ravvisabili *prima facie* i vizi e gli errori denunciati da parte appellante;

che va riservato, comunque, ogni più approfondito esame dei motivi di censura alla sede della decisione conclusiva;

che, in relazione al secondo presupposto (*periculum in mora*), parte appellante si è limitata a dedurre che l'esecuzione della sentenza arrecherebbe alla medesima e ai dieci dipendenti (i quali, "con famiglia alle spalle con minori ed in cui nella maggior parte sono gli unici soggetti a svolgere attività lavorativa nell'ambito familiare, verrebbero licenziati in tronco") un danno grave ed irreparabile, nonché a prospettare "una situazione finanziaria disastrosa pari a un debito di € 486.788,10" da imputare al comportamento tenuto da ENI, che l'aveva indotta ad accendere un mutuo chirografario per evitare il fallimento, ciò anche al fine di salvaguardare i propri dipendenti in un difficile periodo che ha riguardato tutti i settori;

che i possibili riflessi sullo stato occupazionale dei dipendenti, innegabilmente rilevanti sul piano sociale, non sono elementi idonei, di per sé, a paralizzare l'efficacia esecutiva di una sentenza che, a un primo esame, appare correttamente motivata e potranno trovare tutela in altra sede;

che la gravosa esposizione debitoria non può essere, alla stregua di quanto argomentato dal primo giudice, ascritta all'appellata ENI;

che sulle istanze istruttorie si provvederà unitamente al merito;

P.Q.M.

1. rigetta l'istanza ex art. 283 c.p.c.;

2. rinvia la causa all'udienza del 12.10.2028 ore 10.00 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note difensive.

Si comunichi.

Roma, 11.9.2026

Il Presidente
Michele Cataldi